

TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C.

con istanza cautelare ex art.700 cpc

Per il prof. **Fisichella Alfio** nato a Catania il 14/05/1959, residente a Trecastagni (CT), via Tintoretto n.1, C.F. FSCLFA59E14C351L, elettivamente domiciliato in Catania, via Francesco Crispi n.211 presso lo studio dell'avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it) che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

Contro il **Ministero dell'Istruzione** in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – A. T. di Roma in persona del legale rapp.te p.t.

PREMESSE

Già inserito nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) della provincia di Roma per il biennio 2020/2022 per le classi di concorso A046, B015 e B003, il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento dichiarando tutti i titoli culturali e di servizio acquisiti successivamente al primo inserimento.

Presa visione della graduatoria provinciale per le supplenze pubblicata in data 05.08.2022 al sito dell'Ambito Territoriale di Roma, è emersa la seguente situazione in seguito all'aggiornamento:



- A046 nella posizione n. 181 con il punteggio di 112;
- B015 nella posizione n. 3 con il punteggio di 163;
- B003 nella posizione n. 39 con il punteggio di 100.

Entro i termini previsti allo scopo, il mio assistito ha quindi presentato l'istanza di indicazione delle preferenze ai fini del conferimento delle supplenze (N. protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE. I.8510142.09-08-2022).

Con D.D. Prot. 0028811 del 09/09/2022 è stato quindi pubblicato il Bollettino dei destinatari di proposta di contratto a tempo determinato distinto per classi di concorso e tipologie di posto.

Orbene da una attenta disamina delle graduatorie di interesse è emerso che il mio assistito è stato illegittimamente pretermesso nell'assegnazione dell'incarico per la classe di concorso B015.

Invero, sono state assegnati incarichi su sedi espressamente indicate dal ricorrente a docenti certamente meno graduati rispetto a quest'ultimo e segnatamente:

1) Ottaviano Marco inserito in II fascia con punti 78 assegnato all'ITTL F. De Pinedo di Roma (cod. RMTB02000G) su cattedra esterna.

Rispetto a tale assegnazione si precisa che il prof. Fisichella ha espresso, nelle preferenze delle 150 scuole, la scelta analitica dell'istituto F. De Pinedo indicandola come preferenza n.6 della domanda presentata attraverso Istante Online, selezionando sia la tipologia COI (cattedra orario interna) che COE (cattedra orario esterna) stesso comune e diverso comune, e quindi è palese che



la cattedra doveva essere assegnata al ricorrente avente per la classe B015 Posizione 3 e punti 163;

2) Pistinizzi Giorgio, inserito in II fascia con punti 91,50 assegnato con incarico annuale all' Istituto Istruzione Superiore "Via Silvestri 301" di (cod. RMIS10800G) su cattedra interna.

3) Cozzolino Pasquale, inserito in II fascia con punti 86 assegnato con incarico annuale all'IIS DeAmicis-Cattaneo di Roma (cod. RMIS119002) su cattedra esterna.

Rispetto alle predette assegnazioni, si precisa che il prof. Fisichella ha espresso la scelta sintetica indicando il Comune di Roma nella posizione 27 della domanda presentata attraverso Istante Online, selezionando sia la tipologia COI (cattedra orario interna) che COE (cattedra orario esterna) stesso comune e diverso comune, e quindi è palese che le predette cattedre andavano assegnate al ricorrente avente come già sopra indicato per la classe B015 Posizione 3 e punti 163;

4) Lup Paolo, inserito in II fascia con punti 49 assegnato all'IISS "Sandro Pertini" di Genzano di Roma (cod. RMIS05300L) su cattedra esterna.

Rispetto a tale assegnazione si precisa che il prof. Fisichella ha espresso la scelta sintetica indicando il Distretto 42 (dove ricade l'Istituto "Sandro Pertini" di Genzano di Roma - cod. RMIS05300L) nella posizione 48 della domanda presentata attraverso Istante Online, selezionando sia la tipologia COI (cattedra orario interna) che COE (cattedra orario esterna) stesso comune e diverso



comune, e quindi è palese che la cattedra doveva essere assegnata al ricorrente avente come già sopra indicato per la classe B015 Posizione 3 e punti 163;

5) Fuschillo Giuseppe, inserito in II fascia con punti 72,50 assegnato all'IIS "Giorgi Woolf" di Roma (cod. RMIS121002) su cattedra interna.

Rispetto a tale assegnazione si precisa che il prof. Fisichella ha espresso la scelta sintetica indicando il Distretto 15 (dove ricade l'Istituto "Giorgi Woolf" di Roma - cod. RMIS121002) nella posizione 56 della domanda presentata attraverso Istante Online, selezionando sia la tipologia COI (cattedra orario interna) che COE (cattedra orario esterna) stesso comune e diverso comune, e quindi è palese che la cattedra andava assegnata al ricorrente come già sopra indicato per la classe B015 Posizione 3 e punti 163.

Nonostante la diffida inviata a mezzo pec, con la quale è stata segnalata la predetta situazione, non solo l'Ufficio scolastico di Roma non ha dato alcun riscontro formale, ma non ha neppure rimediato nelle operazioni successive.

Ed invero, nel prosieguo delle convocazioni effettuate per l'assegnazione delle ulteriori sedi disponibili, il ricorrente è stato nuovamente pretermesso.

In particolare, in data 3.10.2022 l'Ufficio scolastico ha continuato a conferire ulteriori nomine¹ su sedi indicate dal ricorrente ad aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio inferiore; sono stati nominati ulteriori docenti per la classe di concorso B015 da GPS II fascia con punteggi da 73 (posizione 81) a

¹ Anche in seguito a revoca di incarichi conferiti nelle operazioni del 9.09.2022, poi revocati per depennamento dei rispettivi destinatari dalle Gps.



67 (posizione 87), quindi nettamente inferiori ai 163 punti del ricorrente collocato al 3° posto nella GPS II fascia.

In riferimento al ricorrente i posti che dovevano essere assegnati in quanto in posizione più utile erano ben 8 in relazione alle preferenze espresse nella scelta delle 150 sedi (vedi domanda “informatizzazione nomine supplenze” del 09.08.2022) e precisamente:

1. Rega Alfonso, inserito in II fascia con punti 73 assegnato all’IIS “DeAmicis-Cattaneo” di Roma (cod. RMIS119002) su cattedra interna.
2. Lipari Dario, inserito in II fascia con punti 71,50 assegnato all’IIS “Giorgi Woolf” di Roma (cod. RMIS121002) su cattedra interna.
3. Falco Francesco, inserito in II fascia con punti 71 assegnato all’IIS “Giorgi Woolf” di Roma (cod. RMIS121002) su cattedra interna.
4. Zonfrilli Marco Maria, inserito in II fascia con punti 70 assegnato all’IIS “Piaget Diaz” di Roma (cod. RMIS03600V) con incarico al 30 giugno su cattedra interna.

Rispetto alle predette assegnazioni, si evidenzia che nelle preferenze delle 150 scuole, il ricorrente aveva espresso la scelta sintetica Comune di Roma indicandola come preferenza n. 27 della domanda presentata attraverso Istanze Online, selezionando sia la tipologia COI che COE stesso comune e diverso comune, e quindi è evidente una su tutte le predette assegnazioni avrebbe avuto diritto al conferimento dell’incarico il ricorrente, inserito nella II fascia della graduatoria per la classe A015 al posto n.3 con punti 163.



5. Porcelli Pasquale, inserito in II fascia con punti 69,50 assegnato all'ITT "E. Fermi" di Frascati (cod. RMTF18009) con incarico annuale su cattedra interna.

Rispetto a tale assegnazione si evidenzia che **il ricorrente aveva espresso, nelle preferenze delle 150 scuole, la scelta analitica dell'istituto E. Fermi di Frascati indicandola come preferenza n. 1** della domanda presentata attraverso Istanze Online, selezionando sia la tipologia COI che COE stesso comune e diverso comune, e quindi è palese che la cattedra in questione doveva essere assegnata al ricorrente inserito in Gps per la classe B015 al 3° posto con punti 163;

6. Coppola Francesco, inserito in II fascia con punti 69 assegnato all'IIS "Via Gramsci" di Valmontone (cod. RMIS099002) con incarico annuale su cattedra interna.

Rispetto a tale assegnazione il ricorrente aveva espresso, nelle preferenze delle 150 scuole, la scelta sintetica Comune di Roma indicandola come preferenza n. 27 della domanda presentata attraverso Istante Online, selezionando sia la tipologia COI che COE stesso comune e diverso comune, e quindi è evidente che la cattedra in questione doveva essere assegnata al ricorrente;

7. Ottaviano Marco, inserito in II fascia con punti 67,50 assegnato all'ITT "F. De Pinedo" di Roma (cod. RMTB02000G) con incarico annuale su cattedra esterna stesso comune.



Rispetto a tale assegnazione si evidenzia che nelle preferenze delle 150 scuole, il ricorrente aveva espresso la scelta analitica dell'istituto F. De Pinedo indicandolo come preferenza n. 6 della domanda presentata attraverso Istante Online, selezionando sia la tipologia COI che COE stesso comune e diverso comune, e quindi è palese che la cattedra avrebbe dovuto essere assegnata al ricorrente.

8. Improta Salvatore, inserito in II fascia con punti 67 assegnato all'IS "Piazza della Resistenza" di Monterotondo (cod. RMIS049001) con incarico al 30 giugno su cattedra interna.

Rispetto a tale assegnazione si evidenzia che nelle preferenze delle 150 scuole, il ricorrente aveva espresso la scelta sintetica Comune di Roma indicandola come preferenza n. 27 della domanda presentata attraverso Istante Online, selezionando sia la tipologia COI che COE stesso comune e diverso comune, e quindi è palese che la cattedra avrebbe dovuto essere assegnata al ricorrente.

*** **

Dalla superiore disamina emerge in maniera dettagliata che al ricorrente è stata illegittimamente negata l'assegnazione della supplenza annuale nonostante fosse collocato nella II fascia della Gps al 3° posto con ben 163; nello specifico proprio in riferimento alla 1^ preferenza indicata nella domanda di scelta delle sedi, ossia l'Istituto Tecnico Tecnologico E. Fermi di Frascati (cod. RMTF180009), dove lo scorso anno ha prestato servizio con incarico annuale, nella convocazione del 3 ottobre è stato conferito incarico annuale ad altro aspirante (Porcelli Pasquale) collocato in graduatoria al posto 102 con punti 69,50 (a fronte di 163 punti del ricorrente).



Emerge quindi evidente l'illegittima condotta dell'Amministrazione resistente la quale, attraverso l'utilizzo di un errato algoritmo per la gestione delle operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi, ha totalmente stravolto il principio del merito in fase di reclutamento dei docenti della scuola statale, in spregio alle previsioni di cui all'art.97 Cost. ed in violazione dei generali principi di correttezza e buona fede.

Risulta peraltro violato lo stesso sistema di conferimento delle supplenze annuali come disciplinato dall'OM 112/2022.

In particolare, l'ordinanza ministeriale 112/2022 ha disciplinato la procedura di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), nonché quella di conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche.

L'art.12 dell'OM 112/2022 dispone in particolare (comma 5) che *“Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.*

L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line”.

Su fattispecie sostanzialmente identica codesto Tribunale si è peraltro già espresso censurando l'operato dell'Amministrazione.



Con ordinanza del 01.03.2021, il Tribunale di Velletri ha rilevato che *“la palese violazione della normativa secondo cui le nomine per la stipula dei contratti a termine avvengono prioritariamente attingendo dalle Graduatorie a esaurimento (GAE) laddove ancora esistenti e, in caso di loro esaurimento o incapacienza, dalle GPS, secondo l’ordine di fascia, la parte ricorrente non è risultata assegnataria di alcun incarico, nonostante avesse palesemente diritto sin dal primo turno di nomina nel quale, sulla base del sistema informatizzato di recente introdotto, sono stati nominati candidati in posizione successiva rispetto a quella del ricorrente”*.

Continuando nella disamina della questione portata al suo vaglio, il Tribunale ha precisato che: *“È provato che il ricorrente è inserito per la classe B016...mentre all’esito delle operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato nelle graduatorie ... sono stati nominati aspiranti posti in posizione inferiore rispetto alla sua nella graduatoria di riferimento. È allora palese la violazione dei richiamati principi di imparzialità costituzionalmente garantiti posto che l’assegnazione degli incarichi in oggetto non può che essere improntata alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria. Deve quindi ritenersi che verosimilmente la pretermissione del ricorrente nel decreto nomine sia dovuta ad un errore del Sistema informatico e in modo particolare dell’algoritmo che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali di questi ultimi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura”*.



Analogamente si è pronunciato anche il Tribunale di Frosinone (sentenza n.2813 del 11.02.2022), laddove ha rilevato che *“l’ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS. Neanche può ritenersi che l’espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato – anche con punteggio pari a zero – abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n.1617/2020 del 17.7.2020).”*

Il Tribunale di Frosinone ha, quindi, ribadito l’ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa relativo alla ammissibilità dell’utilizzo della procedura informatica basata su un algoritmo nell’azione amministrazione solo ove siano, però, assicurati:

- a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo;
- c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.



Nel caso di specie, secondo il Giudice *“tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti ... incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.”*.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della sua definizione nel merito, si presenta tuttavia la necessità di un provvedimento cautelare che eviti al ricorrente di subire danni imminenti ed irreparabili.

Come dianzi evidenziato infatti, il ricorrente è stato illegittimamente pretermesso in occasione delle convocazioni fin'ora effettuate dall'Ufficio scolastico territoriale di Roma per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, sicché il prof. Fisichella allo stato è privo di occupazione alcuna.

Già dipendente dell'Ente di formazione professionale dell'IAL Sicilia (già Ial Cisl Sicilia), in seguito alla perdita del lavoro per via del fallimento dell'Ente², il

² Fallimento n. 175/2015 dichiarato dal Tribunale di Palermo con sentenza dell'11.12.2015.



prof. Fisichella ha dovuto ricominciare da zero una nuova vita lavorativa, tramite le supplenze nella scuola statale.

Non avendo possibilità di lavorare in Sicilia, vista la saturazione delle graduatorie per le classi di concorso per le quali può insegnare con il titolo di studio in suo possesso (A046, B015, B003), il ricorrente si è inserito nelle graduatorie di istituto e nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nella provincia di Roma dove, effettivamente, sin dal 2019 ha potuto lavorare con continuità tramite gli incarichi annuali ricevuti.

La necessità di spostarsi alla ricerca di chances lavorative, si è presentata anche in ragione dell'intervenuta separazione con la moglie, e della conseguente necessità di osservare le condizioni relative al mantenimento dei figli previste in sentenza, che prevedono la corresponsione di un assegno mensile di €600,00.

Come detto, sin dal 2019 il ricorrente lavorava con continuità con le supplenze annuali in provincia di Roma, tuttavia, a causa dell'illegittima condotta dell'Amministrazione, per il corrente anno scolastico 2022/2023 il ricorrente è rimasto senza incarico di supplenze e, conseguentemente, privo di occupazione.

Si rappresenta quindi la sussistenza di un pericolo di danni gravissimi ed irreparabili derivanti dall'illegittima condotta dell'Amministrazione, non solo per il ricorrente, ma anche per i suoi figli rispetto ai quali non potrebbe onorare il dovere di mantenimento.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.



Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dal ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale del ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura di conferimento delle supplenze e la conseguente mancata individuazione del ricorrente ai fini dell'attribuzione dell'incarico annuale abbia determinato, e continui a determinare, gravissimi pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale non solo in capo al ricorrente, ma anche alla sua famiglia, stante l'impossibilità di provvedere al dovuto mantenimento dei figli.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico ed anche inerenti la sfera degli affetti familiari che il ricorrente rischia di dover affrontare.

Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) "...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...".



Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto del ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento al ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe quindi il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Pertanto, per quanto sopra esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio si

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art.700 c.p.c. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire

- accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia delle operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso B015 poste in essere dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Roma in date 09.09.2022 e 03.10.2022, nella parte in cui il ricorrente è risultato pretermesso rispetto ad altri candidati collocati nella II fascia delle Gps con minore punteggio;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento di un incarico di supplenza annuale (con termine al 31 agosto 2023) o fino al termine delle attività didattiche (con termine al 30 giugno 2023), per la classe di concorso B015 presso



una delle sedi indicate come preferenze nel modulo “informatizzazione nomine supplenze” del 09.08.2022, in quanto collocato in graduatoria con maggiore punteggio rispetto ad altri candidati individuati quali destinatari di incarico di supplenza sulle medesime sedi espresse dal ricorrente.

*** **

Nel merito, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, fissata l’udienza di comparizione delle parti e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire

- accertare e dichiarare l’illegittimità e l’inefficacia delle operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso B015 poste in essere dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Roma in date 15.09.2022 e 03.10.2022, nella parte in cui il ricorrente è risultato pretermesso rispetto ad altri candidati collocati nella II fascia delle Gps con minore punteggio;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento di un incarico di supplenza annuale (con termine al 31 agosto 2023) o fino al termine delle attività didattiche (con termine al 30 giugno 2023) per la classe di concorso B015, presso una delle sedi indicate come preferenze nel modulo “informatizzazione nomine supplenze” del 09.08.2022, in quanto collocato in graduatoria con maggiore punteggio rispetto ad altri candidati individuati quali destinatari di incarico di supplenza sulle medesime sedi espresse dal ricorrente;



- per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro tempore al riconoscimento ai fini giuridici dell'incarico di supplenza annuale cui il ricorrente aveva diritto, con la conseguente attribuzione di ulteriori punti utili per la sua posizione in graduatoria fino alla concorrenza di 12 punti per l'a.s. 2022/2023;

- condannare altresì il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro tempore, a risarcire al ricorrente il danno patrimoniale subito per la mancata assegnazione dell'incarico di supplenza cui aveva diritto, da quantificare nella differenza tra l'importo dello stipendio annuo previsto per i docenti di scuola secondaria di secondo grado e le retribuzioni dallo stesso percepite per gli eventuali incarichi di supplenza breve svolti nell'a.s. 2022/2023, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed esente da contributo unificato come da autocertificazione in atti.

Si produce copia dei seguenti documenti: Domanda Di Aggiornamento Gps, Bollettino Nomine 3.10.2022, Bollettino Nomine 9.09.2022, Fisichella Alfio Diffida Usp Roma, Consegna Fisichella Alfio Diffida, Decreto Rettifica Gps, Graduatoria Provinciale Supplenze, Modulo Indicazione preferenze 9.08.2022, Nomine A T.D. Classe Di Concorso Cdc B015 03_10_220001, Pubblicazione



Bollettino Nome 9.09.2022, Pubblicazione Nomine 3.10.2022, Rettifica Nomine
9.09.2022, Risultato-Nomine-Supplenze-I-Turno_15_09_2022, Sentenza
Separazione, Tabelle-Stipendiali-Nuovo-CCNL-Scuola-2016-2018-Del-9-
Febbraio-2018, OM 60-2020, OM 112-2022, Tribunale-Di-Frosinone-Sentenza-
N.-2813-2022, Tribunale-Di-Velletri-Ordinanza-N.-3450-2022-Del-01.03.22.

Avv. Dino Caudullo

